

**IMPATTI
DELL'AUTORICICLAGGIO E DEI
REATI AMBIENTALI SUI MODELLI
ORGANIZZATIVI 231/2001**

a cura di Giovanni Barbato

SOMMARIO



Il nuovo delitto di Autoriciclaggio



Autoriciclaggio, delitti tributari e modelli organizzativi



Nuovi reati ambientali e modelli organizzativi



**Il nuovo delitto di
Autoriciclaggio**

DISPOSITIVO DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

approccio di carattere
REPRESSIVO



si basa sulla
criminalizzazione della
condotta di riciclaggio




elaborazione di strumenti di
cooperazione internazionale
tra Autorità giudiziarie e di
polizia

approccio di carattere
PREVENTIVO



volto ad introdurre
nell'ordinamento obblighi di
collaborazione attiva in capo
agli intermediari finanziari e ad
altre tipologie di operatori
(*gatekeepers*)



previsione di illeciti di
pericolo


APPROCCIO PREVENTIVO

- **I Direttiva Antiriciclaggio** (91/308/EEC, 10.1. 1991)
- **II Direttiva Antiriciclaggio** (2001/97/EC, 4.12.2001)
- **III Direttiva Antiriciclaggio** (2005/60/CE, 26.10.2005 e 2006/70/CE, 1.8. 2006-norme attuative) – **D.Lgs.231/2007**
- **IV Direttiva Antiriciclaggio:** emanata nel 2015 e recepita con **Legge 12 agosto 2016, n. 170**. E' previsto il rafforzamento dei presidi di contrasto, il potenziamento della cooperazione internazionale e di alcuni adempimenti da parte dei destinatari.

APPROCCIO REPRESSIVO

- 1978** Introdizione del reato di riciclaggio nel Codice Penale. Fattispecie che puniva la sola sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione (Legge 18 Maggio 1978, n. 198)
- 1990** Allargamento dei reati presupposto anche ai delitti concernenti la produzione ed il traffico di sostanze stupefacenti (Legge 19 Marzo 1990, n. 55)
- 1993** Allargamento dei reati presupposto a “tutti i delitti non colposi” per il reato di riciclaggio (art. 648 bis C.P.) ed a “tutti i delitti” per il reimpiego di capitali (art. 648 ter C.P.) (Legge 9 Agosto 1993, n. 328)
- 2006** Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati di cui agli art. 648-bis e 648-ter C.P. (Legge n. 146/2006). NB: per i soli reati transnazionali.
- 2007** Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti per tutti i reati di riciclaggio. (DLgs. n. 231/2007). Confisca obbligatoria anche per equivalente (art. 648-quater)
- 2014** Nuovo reato di Autoriciclaggio ex art.648-ter 1. c.p e incremento delle pene per gli artt.648-bis e ter c.p.

AUTORICICLAGGIO



L'art. 648-ter.1 c.p. sanziona chiunque abbia commesso o concorso a commettere un **delitto non colposo**, provvedendo successivamente alla **sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative**, in modo da **ostacolare concretamente l'identificazione** della loro **provenienza delittuosa** del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale reato.



AUTORICICLAGGIO (648-ter.1)

SANZIONI PENALI

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 2.500 a 12.500 euro

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a 5 anni.

Reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 5.000 a 25.000

Aggravanti e attenuanti



La pena:

⇒ è **umentata** quando i fatti sono commessi nell'esercizio di **un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale;**

⇒ è **diminuita** fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità delle associazioni per delinquere di stampo mafioso si applicano comunque le sanzioni previste dal primo comma dell'art.648-ter 1.

Anche al delitto di autoriciclaggio si applica la disciplina della **confisca** di cui all'art. 648 quater c.p..

Sono definiti reati di base o reati presupposto tutti i delitti non colposi da cui origina denaro “sporco

Sono esempi di “reato presupposto”:

- False comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- Truffa (art. 640 c.p.); Usura (art. 644 c.p.); Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
- Bancarotta fraudolenta, Bancarotta semplice (artt. 216 , 217 L.F.); Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)
- Abuso di informazioni riservate; Manipolazione del mercato (artt. 184,185 TUF)
- Mendacio e falso bancario (art. 137 D.lgs. 385/1993 TUB)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti o mediante altri artifici; Dichiarazione infedele e Omessa dichiarazione (artt. 2,3,4 e 5 D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Occultamento o distruzioni di documenti contabili
- Omesso versamento di ritenute; Omesso versamento di I.V.A.
- Indebita compensazione di imposte
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

**la responsabilità penale
sussiste al ricorrere
delle seguenti
condizioni**


**la condotta deve ostacolare
concretamente
l'identificazione della
provenienza delittuosa del
loro oggetto**

**i beni devono essere
tassativamente destinati ad
attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali
o speculative**

Condotte: (è sufficiente anche una sola azione)

- **sostituzione** (rimpiazzare denaro o altri valori con denaro o valori puliti)
- **trasferimento** (passaggio da un soggetto fisico/giuridico a un altro della titolarità)
- **Impiego** o altre operazioni (qualunque operazione o espediente volti non solo a impedire definitivamente ma anche solo ad ostacolare concretamente l'accertamento della provenienza)

- E' stato osservato dalla Suprema Corte che le condotte devono essere **concretamente idonee** a celare la provenienza delittuosa del bene con la conseguenza di **impedire**, tra l'altro, **possibili iniziative investigative** (Cass. Sez. IV del 23.3.2000, n. 6534)



**Rilevano in questo ambito anche tutte
quelle attività volte a ostacolare la
segnalazione di operazioni sospette**

ESEMPI DI CONDOTTE NELLA GIURISPRUDENZA

- integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (ex plurimis, Cass. 2818/2006; Cass. 16980/2007);
- **il semplice trasferimento di danaro di provenienza illecita da un conto corrente a un altro** integra gli estremi del reato di riciclaggio (Cfr.Cass. 16153/2014);
- è stata ritenuta penalmente rilevante **l'operazione di svuotamento della cassa di un gruppo societario ed il successivo trasferimento del denaro ad un soggetto, attraverso assegni circolari e bonifici, con l'incarico di reimpiegare le somme per finanziare altra società** (Cfr.Cass, Sez. II, 43881/2014);

ESEMPI DI CONDOTTE NELLA GIURISPRUDENZA

- commette il delitto colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di conti correnti accesi all'estero, formalmente intestati a società aventi sede in paradisi fiscali, ma in realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi di attività delittuosa (Cfr. Cass., Sez. VI, 22.5.2013, n. 24548);
- **integra il delitto anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito** (Cfr. Cass. 13.7.2012, n. 32936);
- **nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del delitto** (Cfr. Cass. 7.1.2011, n. 546);

ESEMPI DI CONDOTTE NELLA GIURISPRUDENZA

- integra il delitto la condotta di chi, avendo ricevuto denaro ad **interesse usurario**, lo reimpieghi mediante versamento su conti correnti bancari intestati a proprio nome, con l'intento di mascherare l'effettiva provenienza dello stesso e con la consapevolezza che in tal modo sarebbe stato possibile reimmetterlo sul mercato per compiere attività finanziaria o nel settore immobiliare (cfr.Cass. 8.5.2013, n. 28856);

ATTENZIONE

- Si deve osservare però come l'ostacolo concreto all'identificazione pare richiedere evidenti condotte dissimulatorie ovvero anomale, rispetto alle quali semplici operazioni tracciabili (che non hanno tali crismi) difficilmente potrebbero assurgere ad elementi costitutivi del nuovo reato.

N.B. La condotta, pur a forma libera, è caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro (**Cass., Sez. II, 5.10.2011, n. 39756**)

ATTIVITA' BANCARIA/FINANZIARIA

- L'autoriciclaggio conosce poi un'aggravante speciale ad effetto comune. La pena è infatti inasprita innanzitutto nei confronti di chi abbia commesso il fatto **nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale**
- Sul punto si tenga presente che l'aggravante presuppone un collegamento tra il fatto e l'attività svolta che il soggetto agente sia legittimato a svolgere, laddove la ratio della disposizione consiste appunto nello **sfruttamento dell'attività bancaria/professionale per compiere operazioni che sarebbero legittime**, se non fossero finalizzate all'autoriciclaggio.

TECNICHE UTILIZZABILI X CONSUMARE IL REATO

- ⇒ Circuiti e servizi bancari: versamento su conti e depositi, prelevamenti, bonifici, giroconti, emissione di assegni, aperture di credito, locazione di cassette di sicurezza
- ⇒ Intermediazione finanziaria non bancaria: ricorso all'indebitamento garantito da fidejussioni (inosservanza contrattuale e riscossione dell'importo fidejussorio costituito presso operatore compiacente)
- ⇒ Investimento in titoli e mercati azionari: titoli di Stato, operazioni di swap, costituzione, acquisizione e controllo di società finanziarie, fiduciarie e di assicurazione
- ⇒ Operazioni economiche fittizie: esportazioni fittizie, false prestazioni di servizi, consulenze o pareri professionali inesistenti (spesso organizzate tra soggetti residenti in Stati diversi per rendere più difficile la ricostruzione dei movimenti finanziari)
- ⇒ Ricorso a strutture commerciali appositamente costituite: night club, ristoranti, grande distribuzione al dettaglio, complessi turistico-alberghieri (il commercio al minuto e attività assimilate consentono generalmente di effettuare transazioni in contanti)

Elemento Soggettivo

- Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, il dolo richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto dell'autoriciclaggio e la volontà di ostacolarne concretamente, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza.
- Non è necessario comunque che la condotta sia finalizzata ad impedire in modo definitivo l'accertamento circa la provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio essendo sufficiente, anche a livello oggettivo, che la stessa lo renda difficile
- (cfr.Cass., Sez. II, 16.11.2012-23.1.2013, n. 3397; Cass., Sez. II, 14.12.2012-11.1.2013, n. 1422)

La giurisprudenza ha ribadito che l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal **dolo eventuale** quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (cfr. Cassazione Sez.II, n.8330 del 26/11/2013)

- La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto (Cass. pen. Sez. II, Sent. **19-02-2014, n. 7795**): "in tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto non colposo presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, **essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso**, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perchè il fatto non sussiste".
- Sempre la Suprema Corte, con riferimento al caso in cui il reato presupposto sia, per qualsiasi causa, estinto, ha sottolineato come l'art. 170 c.p., comma 1, espressamente stabilisca che "**quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato**". Ne deriva che l'estinzione (per prescrizione) del delitto non colposo presupposto sarebbe, pertanto, priva di effetti sulla configurabilità del riciclaggio o autoriciclaggio.

- Appare utile osservare altresì che la Suprema Corte ha affermato recentemente che l'autoriciclaggio scatta anche quando il reato presupposto è stato commesso in data anteriore a quella di entrata in vigore del nuovo articolo 648 ter 1 del codice penale (Cass, sezione seconda penale - Sentenza 27 gennaio 2016 n. 3691).
- Per la Cassazione è irrilevante il fatto che il reato presupposto (nel caso di specie la dichiarazione infedele ex articolo 4 del D.Lgs. 74/2000) sia stato realizzato prima del 2015: infatti la Corte afferma che *“impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all'articolo 2 del Codice penale in relazione ad un reato, quale quello di auto-riciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in una epoca antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 186 del 2014, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge”*.

AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ 231

La commissione del reato di autoriciclaggio nell'interesse o a vantaggio di un ente rileva ai fini della responsabilità ex DLgs. 231/2001 (**art. 25-octies**).

FATTISPECIE	SANZIONI
Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote
Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni.	sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.	sanzioni interdittive (art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001)



**Autoriciclaggio, delitti
tributari e modelli
organizzativi**


- Dato il richiamo letterale dell'art.648-ter.1 ai delitti non colposi, non vi è, prima facie, alcun dubbio sul fatto che i reati tributari possano essere presupposto dell'autoriciclaggio



Per la Cassazione la locuzione "**altre utilità**" dev'essere intesa come tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. In esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche quelle attività fraudolente a seguito delle quali l'agente impedisce che il proprio patrimonio s'impoverisca. Di conseguenza, rientra fra i reati presupposto anche il reato di frode fiscale a seguito del quale l'agente, evitando di pagare le imposte, consegue un risparmio di spesa che si traduce in un mancato decremento del patrimonio e, quindi, in una evidente utilità di natura economica (**Cass. pen. Sez. II, 15-02-2012, n. 6061**).

Per alcuni reati fiscali si deve necessariamente tener conto

della **necessità di superare determinate soglie di punibilità previste dal D.Lgs.74/2000**



dell'esigenza di identificare il **momento di commissione dell'illecito penal-tributario** per individuare l'esatto momento a partire dal quale può concepirsi un'attività di autoriciclaggio dei relativi proventi


I reati di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e frode fiscale si perfezionano con la sola presentazione della dichiarazione dei redditi e che quindi potrebbero esserci casi in cui non si sia ancora verificato né il reato presupposto, né la conseguente attività di autoriciclaggio



Secondo la Suprema Corte non si può configurare una sorta di “**riciclaggio anticipato**” caratterizzato da un'azione di sostituzione o trasferimento di denaro prima che lo stesso assuma le caratteristiche di provenienza da delitto e la cui soglia di consumazione venga posticipata al momento in cui, per effetto della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, tale condizione venga a verificarsi (cfr. Cass. pen. 13.1.2015 n. 981)

ATTENZIONE

- Vi è oggi una **stretta linea di confine lega il nuovo autoriciclaggio ai reati fiscali** e porta seco la rischiosità di un apparato repressivo che appare sempre più articolato.
- Chi commette un reato tributario potrebbe vedersi contestare dal 1° gennaio 2015 anche l'autoriciclaggio, qualora reimpieghi i proventi dell'evasione; specularmente a carico della società potrebbero trovare applicazione tanto le sanzioni amministrative tributarie quanto le rilevanti sanzioni 231/2001 .



REATI FISCALI, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ 231

AUTORE DEL REATO FISCALE	SOCIETA'/ENTE
Sanzione penal- tributaria prevista dal D.Lgs.74/2000	Sanzioni amministrative tributarie (combinato disposto D.Lgs.471/472/473 del 1997 e D.L. 269 del 2003)
Sanzione per autoriciclaggio ex art.648- ter.1 c.p.	Responsabilità 231/2001 Sanzioni pecunarie + eventuali Sanzioni interdittive (in assenza di modello organizzativo o di modello inidoneo)

ATTENZIONE



**L'autoriciclaggio è stato
inserito tra i reati che possono
far scattare la responsabilità
dell'ente secondo le regole del
D.Lgs. n. 231/2001**



**Necessità di predisporre
protocolli operativi anche per i
reati tributari**

Circolare n.19867 del 12.06.2015 di Confindustria



Per il principio di legalità fissato dal D.Lgs.231/2001 **l'autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ente soltanto se il reato base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal medesimo decreto**, perché altrimenti si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo dei reati presupposto, attraverso l'implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non colpose non espressamente indicate

Per Confindustria:

- se il reato base consistesse in un reato presupposto della responsabilità, ai sensi del Decreto 231, il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo *ad hoc* e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento;
- se il delitto base dell'autoriciclaggio non rientrasse tra quelli presupposto elencati nel Decreto 231, la sua inclusione nelle aree di rischio da considerare ai fini della costruzione del Modello Organizzativo contrasterebbe con i principi di legalità e determinatezza che il Decreto 231 applica ai Modelli stessi.

ATTENZIONE

Sotto un profilo meramente formale è chiaro che, stante il vigente assetto normativo, qualora si verifichi un reato di autoriciclaggio rispetto ad un reato tributario presupposto, la disciplina della responsabilità amministrativa 231/2001 appare comunque applicabile; infatti **la sanzione 231/2001 è legata alla commissione del reato di autoriciclaggio e non anche al reato tributario.**



In questo ambito i Modelli organizzativi dovrebbero essere aggiornati per prevenire l'autoriciclaggio e su questo versante i protocolli utilizzati per i reati di cui al 648-bis e 648-ter c.p. andrebbero aggiornati in ogni caso.

In realtà l'occasione potrebbe essere propizia per definire nuove procedure per una corretta **compliance contabile/fiscale**, al fine di porre forti presidi di prevenzione non solo dell'autoriciclaggio, ma anche di altri reati che hanno un ritorno diretto sulla 231/2001

Esempi

Vi sono comportamenti che potrebbero essere sussunti in tre distinte fattispecie penali (falso in bilancio, reati fiscali ed autoriciclaggio se i relativi proventi vengono impiegati/trasferiti in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa), tra cui:

- ricavi gonfiati o riportati per un importo inferiore (vendite in nero) che fanno sfiorare le soglie di punibilità del D.Lgs. 74/2000;
- costi fittizi riportati in contabilità e così dichiarati anche ai fini fiscali.

In tal senso appare utile aggiornare il Modello organizzativo adottato con protocolli di prevenzione dell'autoriciclaggio e dei nuovi reati societari tra cui:

- **protocollo sui flussi finanziari;**
- **protocollo sulla gestione degli acquisti acquisti;**
- **protocollo di gestione degli adempimenti amministrativi/contabili/fiscali, ecc..**

DIVIETI DA PREVEDERE NEI MODELLI

- intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari, sia in via diretta sia per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) la cui sede sia in paesi rientranti tra le liste di Paesi non collaborativi ai fini della repressione del riciclaggio e del terrorismo (i.e. le liste predisposte dal GAFI);
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari, sia in via diretta sia per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o controllati da soggetti contenuti nelle Liste Nominative medesime (quando tale rapporto di controllo sia noto) o dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- effettuare o ricevere pagamenti su conti cifrati, in contanti o tramite assegni bancari che non abbiano la clausola di "non trasferibilità" (se non per cifre di modica entità di cui deve essere comunque tenuta traccia);
- concedere sponsorizzazioni, erogazioni o donazioni senza aver preventivamente verificato l'onorabilità e l'affidabilità del relativo beneficiario.

DIVIETI DA PREVEDERE NEI MODELLI

- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;
- ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, evitare l'acquisizione di più preventivi, proseguire rapporti commerciali con l'azienda che altrimenti avrebbero dovuto essere interrotti e, più in generale, garantire indebiti vantaggi al fornitore;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione
- procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

A large yellow arrow-shaped box pointing to the left, containing the title text.

Reati ambientali e Modelli organizzativi

Reati Ambientali modifiche DLgs. 231/2001

Nuove fattispecie art. 25-undecies	Condotta illecita	Sanzione ex D.Lgs. 231/2001
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Abusivi compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. Sanzioni interdittive per un periodo non superiore a un anno.
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte al pericolo.	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. Sanzioni interdittive
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	In caso di commissione per colpa dei fatti previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater, diminuzione della pena da un terzo a due terzi. Ulteriore diminuzione della pena di un terzo se dalla commissione di tali fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.	Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote

Reati Ambientali modifiche DLgs. 231/2001

Nuove fattispecie art. 25-undecies	Condotta illecita	Sanzione ex D.Lgs. 231/2001
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.)	Cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono abusivi o illegittimo disfacimento di materiale ad alta radioattività.	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote
Circostanze aggravanti (art. 452- <i>octies</i> c.p.)	In caso di commissione dei fatti di cui agli artt. 416 c.p. (Associazione a delinquere) e 416-bis (Associazione di tipo mafioso), in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis aumento delle relative pene.	Sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote.

Reati Ambientali modifiche DLgs. 231/2001

EFFETTI AI FINI DELLA DISCIPLINA 231

- AGGIORNAMENTO MODELLO 231
- ANALISI DEI RISCHI: spostamento da una valutazione sulla gestione del rischio di tipo formale ad una **valutazione sulla possibilità dell'effettivo verificarsi di eventi dannosi ed il relativo impatto** anche in termini di misurabilità rispetto alle attività
- MODIFICA/AGGIORNAMENTO PROCEDURE INTERNE (es., adozione di un Sistema di gestione ambientale o qualità)

Protocollo di gestione/controllo ambientale

Porre in essere adeguate procedure di gestione e controllo (preventivi, concomitanti o successivi) di tutte le fasi critiche dei processi a rischio, in particolare per quel che riguarda:

- **gestione rifiuti** (produzione, raccolta, deposito, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione);
- gestione di autorizzazioni/licenze/certificazioni/registri necessari e prodromici all'espletamento delle attività in materia ambientale (rifiuti, SISTRI, emissioni, scarichi, rumore, etc.);
- **gestione delle emissioni in atmosfera** (sostanze lesive allo strato di ozono, dispersione di gas, liquidi, sostanze nocive da impianti termici, gruppi elettrogeni, dispersione di sostanze in caso di incendio e in generale ogni emissione potenzialmente idonea a causare un danno o pericolo nell'atmosfera);
- **gestione degli scarichi idrici**;
- gestione di sostanze, preparati/prodotti chimici pericolosi;
- massima attenzione alla gestione di merce inquinante ed alla spedizione via aerea di merci classificate come pericolose;
- gestione rumore interno ed esterno

- gestione delle emergenze ambientali (versamenti di sostanze o preparati pericolosi, contaminazioni del suolo, sottosuolo, falda, dispersione di sostanze, liquidi e/o gas in atmosfera, incendi, etc.);
- gestione e manutenzione di mezzi e attrezzature, impianti;
- gestione del paesaggio e degli ecosistemi protetti (es. flora, fauna, paesaggio);
- garantire che il personale con funzioni e responsabilità in ambito ambientale venga scelto per specializzazione, abilità e competenze e che sia dotato di “procura funzionale” o “delega” formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari;
- garantire che nei processi a rischio-reato sia soddisfatto il requisito della segregazione funzionale (separazione per ciascun processo tra il soggetto che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti delegati osservino le norme e i doveri a loro demandati a tutela della sicurezza ambientale;
- riesaminare annualmente il sistema di prevenzione dei rischi ambientali;
- garantire adeguate risorse finanziarie nell’ambito della prevenzione dei reati ambientali;
- vigilare, unitamente all’OdV, sull’attuazione delle disposizioni del Modello 231 in materia di reati ambientali.

COMPLIANCE AMBIENTALE

ADOZIONE



- Sistema di Gestione ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali ex decreto Legislativo n. 231/2001

I requisiti relativi al SGA, e più in generale al percorso di una certificazione volontaria, così come espressi dalle norme di riferimento (Regolamento EMAS 1221/2009/CE e standard UNI EN ISO 14001:2004), racchiudono, fatte salve alcune eccezioni, tutte le prerogative del Modello 231.

Tabella 1 – Elementi di corrispondenza fra requisiti del Modello 231 e requisiti dei SGA

Elementi costitutivi del Modello 231		Elementi costitutivi del SGA secondo la norme ISO 14001 e il Regolamento EMAS	Rif. ISO 14001
Inventario degli ambiti aziendali di interesse e valutazione dei rischi	Individuazione delle aree/attività sensibili	Aspetti ambientali	4.3.1
	Valutazione del rischio di reato	Prescrizioni legali e altre prescrizioni	4.3.2
Introduzione / adeguamento del Codice etico	Codice Etico	Politica ambientale	4.2
Realizzazione / adeguamento protocolli generali e specifici	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie	Risorse, ruoli, responsabilità e autorità Obiettivi, traguardi e programma(i)	4.4.1 4.3.3
	Formazione	Competenza, formazione e consapevolezza	4.4.2
	Comunicazione e coinvolgimento	Comunicazione	4.4.3
	Documentazione e tracciabilità	Documentazione Controllo dei documenti Controllo delle registrazioni	4.4.4 4.4.5 4.5.4
	Gestione operativa attività sensibili	Controllo operativo Preparazione e risposta alle emergenze	4.4.6 4.4.7
Istituzione / attivazione sistema di monitoraggio, verifica e sorveglianza	Monitoraggio e verifica (I livello)	Sorveglianza e misurazioni	4.5.1
		Audit interno	4.5.5
		Non conformità, azioni correttive e preventive	4.5.3
		Valutazione del rispetto delle prescrizioni	4.5.2
	Riesame del Sistema	4.6	
Organismo di Vigilanza – Monitoraggio e verifica (II livello)	<i>Non previsto</i>	-	
Istituzione / adeguamento sistema disciplinare	Sistema disciplinare	<i>Non previsto</i>	-

AGGIORNAMENTO CODICE ETICO

- **Correttezza dei flussi finanziari:**

- I flussi finanziari, in particolare, tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della società devono essere gestiti garantendo la completa **tracciabilità** delle operazioni, conservando l'adeguata documentazione e sempre **nei limiti delle responsabilità** assegnate a ciascuno.
- È tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della società in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita nonché di evasione fiscale.

- **Tutela dell'ambiente:**

- La società è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario. A tale scopo orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra sviluppo ed esigenze ambientali.